

Titolo III

DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 17

Volontario e attivita' di volontariato

1. Gli enti del Terzo settore

possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attivita'

e sono tenuti a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale.

2. Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta,

svolge attivita' in favore della comunita' e del bene comune,

anche per il tramite di un ente del Terzo settore,

mettendo a disposizione il proprio tempo

e le proprie capacita' per promuovere risposte ai bisogni delle persone

e delle comunita' beneficiarie della sua azione,

in modo personale, spontaneo e gratuito,

senza fini di lucro, neanche indiretti,

ed esclusivamente per fini di solidarieta'.

3. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo

nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate

dall'ente del Terzo settore

tramite il quale svolge l'attivita'

soltanto le spese effettivamente sostenute

e documentate per l'attivita' prestata,

entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Sono in ogni caso vietati

rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3,

le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate

anche a fronte di una autocertificazione resa

ai sensi dell'articolo 46 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

purche' non superino l'importo

di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili

e l'organo sociale competente deliberi

sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato

per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso.

La disposizione di cui al presente comma

non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

NOTA ASMU ITALIA. AGGIUNGERE

Ove presente una delibera dell'Organo Sovrano, previsto dalle norme statutarie, l'importo di euro 10 giornalieri e euro 150 mensili, può essere superato.

5. La qualità di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

MODIFICARE COMMA 5 CON IL SEGUENTE TESTO.

Quando il socio o associato svolge l'attività lavorativa con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, la qualità di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

NOTA ASMU ITALIA AGGIUNGERE.

Tale associato dovrà essere considerato un socio che collabora con gli organi sociali per il beneficio degli stessi e come tale potrà chiedere rimborsi spese e non vi sarà obbligo di assunzione.

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

Note all'art. 17:

- Si riporta l'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)): «Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
 - a) data e il luogo di nascita;
 - b) residenza;
 - c) cittadinanza;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R).».

- La legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2001.